



# COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA  
IL SINDACO

Prot. n. **858/10**

Roverbella, lì 23.01.2010

Reg. Ordinanze n. **06/10**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SULLO SPANDIMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI IN DEROGA AL PERIODO DI DIVIETO VIGENTE PER LE ZONE VULNERABILI.**

## IL SINDACO

RICHIAMATA la D.G.R. VIII/5868 del 21 novembre 2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (art. 92 D.Lgs. n.152/2006 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. VI/17149 del 2006, approvati con D.G.R. VIII/8215 del 2 agosto 2007";

VISTO il Decreto del Direttore Generale Agricoltura 21 ottobre 2009 n.10724 "Individuazione del periodo utile di spandimento di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue, di cui al d.m. 7 aprile 2006, art.26, comma 1";

VISTA la L.R. 15 dicembre 1993, n.37 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" ;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di criticità con rischio di tracimazione delle vasche contenenti i reflui zootecnici presenti sul territorio comunale, come segnalato da numerose aziende del settore;

PRESO ATTO delle abbondanti e persistenti precipitazioni meteorologiche avvenute durante il periodo di divieto, così come segnalate anche dalla Prefettura di Mantova con le ripetute note di allarme maltempo, che hanno contribuito ulteriormente al riempimento delle vasche di stoccaggio dei liquami delle aziende zootecniche roverbellesi;

CONSIDERATO il possibile rischio di tracimazione delle vasche dei reflui ed il conseguente rischio igienico-sanitario che ne deriverebbe;

CONSTATATA l'emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e ritenuto di adottare misure contingibili ed urgenti atte a prevenire complicanze e nello stesso tempo contenere possibili perduranti disagi e/o problemi igienico-sanitari;

VISTE le istanze inoltrate dalle Aziende Agricole del territorio comunale finalizzate ad ottenere l'autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici in deroga ai vigenti divieti, in quanto impossibilitate ad ampliare i volumi di stoccaggio esistenti o per insufficiente capienza dei volumi stessi;

RITENUTO di dover adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'igiene pubblica;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

### **ORDINA**

- 1) E' CONSENTITO LO SPANDIMENTO (DEI SOLI LIQUAMI ZOOTECNICI) DEI REFLUI ZOOTECNICI E DEL DIGESTATO DERIVANTE DA IMPIANTI DI BIOGAS DA PARTE DELLE AZIENDE AGRICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVERBELLA, CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA LIMITATAMENTE AL QUANTITATIVO NECESSARIO AD EVITARE LA TRACIMAZIONE DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO, PER IL PERIODO DAL 23 GENNAIO 2010 AL 27 GENNAIO 2010;**
- 2) LO SPANDIMENTO POTRA' ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE DISTANZE E FASCE ORARIE GIA' PREVISTE E GARANTENDO L'ADOZIONE DI TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI TECNICI ATTI A RIDURRE LA DIFFUSIONE DI ODORI MOLESTI; LO SPANDIMENTO E' VIETATO IN CASO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE SFAVOREVOLI**

### **INFORMA**

**Che resta fermo il divieto di distribuzione dei liquami di cui all'Allegato 1, art. 13, comma 1. punti 1)-2)-3)-4)-6)-7)-8)-9)-10)-11)-12)-13)-14) della D.G.R. 21 novembre 2007 n. VIII/5868.**

### **DISPONE**

Che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici e che copia della presente sia trasmessa:

- all'Ufficio ecologia del Comune,
- all'Ufficio di Polizia locale,
- all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Mantova,
- all'ARPA di Mantova,
- all'ASL di Mantova,
- alla Stazione Carabinieri di Roverbella,
- alla Prefettura di Mantova,
- alle Associazioni degli Agricoltori.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Mantova nel termine di 30 giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199) oppure ricorso al TAR di Brescia nel termine di 60 giorni.

IL SINDACO  
AMADORI Prof. Giuseppe